

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

- l'**Azienda Ospedaliera di Cosenza** (P.I.: 01987250782), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Achille Gentile (C.F.: GNT CLL 57C11 G307L), con sede in Cosenza alla Via San Martino,

E

- **Cam Hospital S.r.l.**, (P.IVA: 02152610784) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Francesca Maria FIORE, con sede in Paola(CS), al Viale Ippocrate n.63, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Botta (C.F.: BTNNLS77RS7G317X);

PREMESSO

- che con i Decreti Ingiuntivi n.167/2004 e n.105/2005, emessi dal Tribunale di Paola nelle date del 10.11.2004 e del 19/05/2005, veniva ingiunto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale sanitario, il pagamento in favore della Cam Hospital Srl delle somme pari rispettivamente ad € 2.681,28 ed € 2.649,36, oltre interessi legali e moratori nonché spese e competenze delle procedure;

- che con due atti di precetto in rinnovazione notificati il 04/10/2017, la Cam Hospital intimava il pagamento di € 10.056,50 per il decreto n.167/04 ed € 9.921,98 per il decreto n.105/05, oltre competenze liquidate dal Giudice per complessive € 880,00, oltre accessori di legge ed oltre le competenze per gli atti di precetto;

- che in data 26/10/2017 la Cam Hospital Srl notificava atto di pignoramento presso terzi, citando l'Azienda Ospedaliera di Cosenza a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro all'udienza del 23/11/2017;

- che da un esame contabile condotto dagli uffici competenti dell'Azienda, è risultato che le somme richieste a titolo di capitale in entrambi i decreti ingiuntivi sono state interamente onorate dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza con mandato di pagamento n.314 del 06/02/2015, di conseguenza le somme richieste a titolo di interessi di mora e legali, posto che non si è tenuto conto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale, sono state richieste per un importo maggiore. Per quanto concerne le spese e le competenze legali richieste, nulla osservando circa quelle liquidate dal Giudice nei due decreti, le competenze dei precetti sono state richieste non tenendo conto del giusto riferimento tabellare di cui al DM 55/2014;

- che le parti intendono addivenire ad un bonario compromesso e transazione della vertenza, pertanto preso atto delle osservazioni predette fatte rilevare con nota Pec del 27/10/2017 dall'Ufficio Legale dell'Azienda al Procuratore della Cam Hospital Srl, Avv. Annalisa Botta, si è pervenuti ad un ricalcolo del quantum richiesto, comunicato con nota Pec di riscontro dell'Avv. Botta in data 31/10/2017, nella quale la Cam Hospital prendeva atto dell'avvenuto pagamento del capitale, e procedeva pertanto al ricalcolo delle sole voci dovute per interessi di mora e legali.

Tanto premesso, le parti

#### CONVENGONO

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

1. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga a definire la posizione debitoria sopra indicata con il pagamento della somma, a saldo e stralcio, di € 4.433,52 (euro quattromilquattrocentotrentatre/52) alla Cam Hospital S.r.l., che accetta, mediante versamento in unica soluzione che avverrà con l'adozione della deliberazione di presa d'atto della presente transazione, sottoscritta dalle parti, nei tempi tecnici necessari.

2. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga altresì, al pagamento in favore dell'Avv. Annalisa Botta, procuratore costituito della Cam Hospital Srl, delle seguenti somme: € 880,00 oltre accessori di legge quali spese e competenze liquidate dal Giudice negli atti d'ingiunzione; € 270,00 oltre accessori per gli atti di precetto ed € 250,00 oltre accessori per spese e competenze riferite alla sola fase introduttiva del pignoramento, nonché € 37,40 quali spese vive per la notifica dell'atto di pignoramento.

3. Per effetto del pagamento di cui al precedente punto, la Cam Hospital S.r.l. riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ragione dei sopra indicati decreti ingiuntivi n. 167/2004 e 105/2005 emessi dal Tribunale di Paola rispettivamente in data 10.11.2004 e 19/05/2005, rinunciando, espressamente, fin d'ora, a ogni pretesa sostanziale e relativa azione discendente dal titolo su indicato.

4. Il pignoramento presso terzi notificato in data 26/10/2017, non verrà iscritto presso la Sezione esecuzioni mobiliari del Tribunale di Catanzaro e, conseguentemente, verrà abbandonato.

5. Le parti costituite si danno atto reciprocamente che, adempite le obbligazioni di cui alla presente transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per i fatti dedotti e deducibili in relazione al credito, come meglio sopra descritto, di cui ai Decreti ingiuntivi n. 167/2004 e 105/2005 emessi dal Tribunale di Paola.

Il presente atto viene redatto in duplice originale.

Cosenza - Paola, lì 08/11/2017

Azienda Ospedaliera di Cosenza

in persona del legale rapp. p.t.

Dot. Aspinile Gentile

**CAM HOSPITAL S.r.l.**  
Via Santomaro, 1  
86027 Paola (CS) p.t.  
P.I. 02152610764

Avv. Annalisa Botta